

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2622

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ROGNONI)

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

(BIANCO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1991

Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva

ONOREVOLI SENATORI. - L'appuntamento con l'Europa, ormai vicino, rappresenta una tappa fondamentale per realizzare l'integrazione non solo politica ed economica, ma anche sociale e culturale dei Paesi della Comunità.

In tale prospettiva appare indispensabile la conoscenza delle lingue.

In proposito il Consiglio d'Europa ha emesso un documento che definisce i requisiti di competenza linguistica elementare necessari per farsi capire in una lingua straniera. Il cammino necessario per conseguire tale obiettivo è articolato in due fasi

di durata annuale, al termine delle quali si varca la «soglia» della competenza linguistica di base.

Nell'ambito delle Forze armate, come noto, è già previsto lo studio della lingua inglese per il personale volontario (ufficiali e sottufficiali) in diversi momenti della carriera presso le Scuole di formazione e di perfezionamento e in altre sedi di attività formative. Esistono inoltre, a livello centrale, due Scuole di lingue estere che attuano corsi di perfezionamento e per corrispondenza allo scopo di diffondere sempre più la conoscenza delle lingue.

Nessun insegnamento linguistico, peraltro, viene impartito in linea di massima ai militari di leva.

Ora, considerato che il periodo del servizio militare obbligatorio rappresenta un'occasione di sviluppo sociale e morale di rilievo per una grande parte di giovani italiani che conseguono obiettivi di base, quali l'educazione civica, la collaborazione solidale alla difesa del Paese e della pace in un contesto mondiale e l'esercizio di una disciplina comportamentale a vantaggio del servizio comune, nel senso più ampio del termine, sarebbe quanto mai opportuno utilizzare tale periodo per l'insegnamento delle lingue straniere. Ciò risulterebbe vantaggioso anche per le Forze armate, in quanto la conoscenza delle lingue da parte dei militari di leva ha notevole importanza sotto l'aspetto tecnico-operativo (comunicazioni internazionali, informazioni, metodologie, cooperazione NATO).

Negli ultimi anni, comunque, per soddisfare sempre più le esigenze culturali e di inserimento sociale dei predetti militari, sono state stipulate molteplici convenzioni e protocolli d'intesa con le Regioni e gli enti locali per favorire lo studio delle lingue.

Si tratta di iniziative che andrebbero sviluppate in maniera sistematica.

A tal fine si deve tenere presente che il reclutamento annuale interessa più di 250.000 cittadini che prestano servizio con *status* militare per dodici mesi. Tale arco di tempo, tolto il periodo iniziale dedicato all'addestramento militare intensivo, appare sufficiente per attuare la prima fase del suddetto programma europeo (*waystage*). L'attuazione di questa fase, anche se rappresenta un risultato parziale, sarebbe comunque di rilievo.

Per realizzare ciò si richiedono peraltro forme di collaborazione tra il Ministero della difesa ed il Ministero della pubblica istruzione. Il disegno di legge che si propone prevede tale collaborazione.

I criteri in base ai quali è stato predisposto il provvedimento sono i seguenti:

1) l'istituzione di corsi avverrebbe gradualmente, nei limiti di un piano annuale che dovrebbe essere definito dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero

della pubblica istruzione e con il Ministero del tesoro;

2) approvato il piano, i corsi sarebbero istituiti dalle autorità militari, mentre l'assegnazione di personale docente verrebbe disposta, su richiesta delle medesime autorità militari, dal competente provveditore agli studi;

3) il ricorso al personale docente non di ruolo, da assumere secondo l'ordine di apposite graduatorie provinciali, verrebbe autorizzato soltanto dopo l'utilizzazione del personale docente di ruolo in soprannumero o non completamente utilizzato nella scuola. Il Ministero della difesa può disporre l'impiego, in qualità di docenti, di ufficiali, sottufficiali e militari di leva italiani, conoscitori delle lingue, e stranieri appartenenti ai Paesi NATO;

4) la conoscenza linguistica acquisita dovrebbe costituire titolo da valutare nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni.

Il disegno di legge consta di 5 articoli.

L'articolo 1 detta criteri per la definizione del piano istitutivo dei corsi e per i programmi di studio.

L'articolo 2 disciplina le modalità di assegnazione del personale docente, sia civile che militare, e le misure per la retribuzione di detto personale. Per quanto concerne la retribuzione del personale docente civile sono state inserite alcune disposizioni che prevedono l'istituzione di appositi capitoli unificati di bilancio, l'accentramento della gestione dei fondi presso un unico ufficio e l'amministrazione dei fondi da parte dei provveditori agli studi in regime di contabilità speciale.

L'articolo 3 detta norme per l'utilizzazione di edifici scolastici, ove esigenze ambientali e di dislocazione degli enti militari non consentano di tenere i corsi all'interno delle infrastrutture della Difesa.

L'articolo 4 disciplina la concessione dell'attestato ai militari che abbiano superato gli esami, stabilisce che ai corsi possono partecipare tutti i militari e concede all'autorità militare la facoltà di sospendere i corsi.

L'articolo 5 determina l'onere finanziario e la relativa copertura.

RELAZIONE TECNICA

A) *Analisi dei costi*

Articolo 1, comma 4. - Valutazione degli oneri per il funzionamento della commissione di esperti e per la stampa del testo base.

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che i programmi di studio ed il testo da adottare come guida negli insegnamenti siano definiti sentita un'apposita commissione di esperti, composta da 5 membri, nominati dal Ministro della difesa, dei quali 3 devono essere designati dal Ministro della pubblica istruzione. Detto comma stabilisce, altresì, che il testo verrà pubblicato a cura del Ministero della difesa. L'onere conseguente è valutato, complessivamente, in lire 3.570.000.000, come sotto specificato:

commissione di esperti: si stima che nel corso dell'anno 1991 occorrerà sostenere la spesa *una tantum* di lire 10.000.000 (si ipotizza di corrispondere gettoni di presenza di lire 100.000 *pro capite* ai 5 membri per 20 sedute);

stampa del testo: si ritiene che per il triennio 1991-1993, tenendo anche conto della opportunità di costituire delle congrue scorte di magazzino, sia necessario procedere alla stampa di 445.000 copie del testo base che, in ragione di 145.000 copie nel 1991 e 150.000 nel 1992 e nel 1993, al costo unitario di lire 8.000, comporterà l'onere di lire 1.160.000.000 nel 1991, lire 1.200.000.000 nel 1992 e nel 1993.

Articolo 2, comma 4. - Oneri per la retribuzione del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero della pubblica istruzione.

Le disposizioni del comma di che trattasi fissano le modalità per la determinazione della retribuzione per le ore di insegnamento prestate dal personale docente non militare, appartenente all'Amministrazione della pubblica istruzione. A tal fine gli elementi di calcolo per la valutazione degli oneri vanno desunti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 (articoli 3-7). Ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica, lo stipendio annuo tabellare iniziale del docente di scuola secondaria è pari a lire 12.924.000.

Poichè ai sensi del successivo articolo 7 del medesimo decreto l'indennità di funzione è pari a lire 1.416.000 annue, con un totale di lire 14.340.000, lo stipendio mensile è pari a lire 1.195.000 (1/12 del totale).

Tenuto conto che l'indennità integrativa speciale vigente nel periodo maggio-ottobre 1990 è pari a lire 919.834, gli emolumenti mensili lordi ammontano, quindi, a lire 2.114.834.

Considerato che il personale docente svolge nell'arco del mese 78 ore di insegnamento (18 settimanali × 52 settimane : 12) il compenso orario risulta pari a lire 27.113 cui va aggiunto 1/12 per rateo di 13^a

mensilità pari a lire 2.259 così ottenendo il costo/ora di lire 29.372 su cui vanno ulteriormente aggiunti gli oneri riflessi a carico dello Stato pari al 13,38 per cento, e cioè lire 3.930.

Da quanto sopra si ricava l'onere orario lordo comprensivo di oneri riflessi pari a lire 33.302.

Posto che la durata di ciascun corso è stabilita nella misura massima di 140 ore (vedasi articolo 1, comma 3, del disegno di legge) si ha un onere per ciascun corso, qualora affidato ad un supplente, di lire 4.662.280. Detto importo deve essere quindi maggiorato della quota relativa alle ferie retribuite pari mediamente al costo di 12 ore per ciascun corso (ore $140 \times 8,88$ per cento) e corrispondenti a lire 368.889 ivi compresi gli oneri riflessi ($12 \times 27.113 \times 13,38$ per cento). In definitiva l'onere di ciascun corso affidato ad un supplente ammonta complessivamente a lire 5.031.169 (lire 4.662.280 + 368.889).

Per l'ipotesi di conferimento dei corsi a personale docente di ruolo è da precisare, per determinare la misura della retribuzione oraria, che non si versa nella fattispecie della sostituzione di docenti assenti bensì in fattispecie analoga a quella delle ore eccedenti prestate in classi collaterali (vedasi articolo 3, comma 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988). Ciò posto, trattandosi di docenti di ruolo, bisogna prendere a riferimento un docente che abbia maturato un'anzianità media, e cioè di 20 anni.

È da precisare, ulteriormente, che il citato comma 10 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 fa rinvio al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209.

In base a tale normativa il costo orario va calcolato in 1/78 della sola voce stipendio. Per il calcolo il riferimento va quindi fatto allo stipendio annuo lordo di un docente che si ipotizza appartenere alla scuola secondaria superiore in modo da evitare una sottostima rispetto alla spesa potenziale massima.

Ne risulta un onere orario lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dello Stato di lire 27.477 (lire $22.716.000 : 12 : 78 =$ lire $24.269 + 9,60$ per cento per oneri riflessi pari a lire 2.330 per un totale di lire 26.599).

Conseguentemente, un corso di 140 ore affidato ad un docente di ruolo comporta l'onere di lire 3.723.860.

Premesso quanto sopra, si stima che l'onere medio di ciascun corso, indipendentemente dall'affidamento ad un docente di ruolo e non, è pari a lire 4.377.515.

Articolo 2, commi 8-9. - Oneri per la retribuzione del personale militare.

Il comma 8 dell'articolo 2 del disegno di legge prevede che il Ministero della difesa possa autorizzare l'impiego, in qualità di insegnanti, del personale militare.

Il successivo comma 9, oltre a stabilire che le ore di insegnamento prestate dal personale militare vanno retribuite, rinvia la definizione del *quantum* ad un successivo decreto interministeriale del Ministro della difesa di concerto con il Ministero del tesoro. Ai fini della quantificazio-

ne dell'onere nella presente relazione si è assunta come ipotesi di valutazione esemplificativa la misura del costo/ora medio di lire 15.000 pari al 50 per cento del compenso stabilito per gli ufficiali della Guardia di finanza che svolgono attività di insegnamento a favore di appuntati, finanziari ed allievi finanziari, giusto decreto interministeriale del Ministro delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1959, n. 189. L'importo del compenso orario di cui al citato comma 9 dell'articolo 2 del disegno di legge verrà determinato con criteri e modalità analoghi a quelli previsti dalla legge 23 aprile 1959, n. 189, tenuto conto della situazione ordinativa del personale militare che verrà utilizzato come docente ed in relazione all'entità dell'impegno complessivo richiesto a detto personale. Da quanto esposto deriva che un corso di 140 ore affidato a personale docente militare comporta l'onere di lire 2.100.000.

Articolo 3. - Oneri per la utilizzazione degli edifici scolastici.

L'articolo in questione prevede la possibilità, ove esigenze ambientali e di dislocazione degli enti militari non consentano l'utilizzazione di strutture della Difesa, di utilizzare gli edifici scolastici, previa apposite convenzioni con le autorità didattiche della Pubblica istruzione. Si stima che tale facoltà, associata alla necessità di adeguamento delle attrezzature didattiche dei comprensori militari, possa comportare una onerosità pari a lire 1.687.727.500 per l'anno 1991, lire 2.317.819.630 per il 1992 e lire 2.017.286.630 per il 1993.

B) Previsioni circa gli oneri del triennio 1991-1993

Qui di seguito si riportano le previsioni riassuntive degli oneri per il triennio 1991-1993 elaborate sulla base degli elementi di costo di cui alla precedente lettera A):

<i>Anno 1991:</i> si prevede un onere di	L. 10.000.000.000
risultante dalle seguenti voci di spesa:	
funzionamento della commissione di esperti	L. 10.000.000;
stampa del testo (45.000 copie per il 1991 e 100.000 per il 1992)	L. 1.160.000.000;
affidamento dei corsi, mediamente composti di 25 allievi, al personale della pubblica istruzione (n. 1.500 corsi × lire 4.377.515)	L. 6.566.272.500;
affidamento dei corsi al personale militare (n. 120 corsi × lire 2.100.000)	L. 252.000.000;
spese per adeguamento delle attrezzature didattiche ivi comprese le spese delle convenzioni per la utilizzazione di edifici scolastici ..	L. 1.687.727.500;

Si precisa che per la stima di quest'ultimo onere si è tenuto conto dei seguenti elementi: approvvigionamento delle attrezzature per circa 200 aule ad un costo medio per aula - sulla base dei prezzi di mercato - di lire 6.000.000 per un importo complessivo di lire 1.200.000.000;

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

acquisto di circa 100 supporti audiovisivi, ad un costo medio di lire 3.000.000 ciascuno, per un importo complessivo di lire 300.000.000.

Si è ritenuto opportuno inoltre tenere disponibili lire 187.727.500 per la stipula di circa 85 convenzioni per l'utilizzazione di edifici scolastici. Il costo medio stimato di lire 2.200.000 per ciascuna convenzione comprende sia il concorso alle spese di funzionamento (luce elettrica, acqua, materiali per pulizia, riscaldamento, eccetera) sia i compensi eventuali al personale non docente.

spese generali, di cancelleria e varie per ciascuno dei frequentatori (lire 8.000 × n. 40.500 frequentatori, tenendo conto che una parte del personale di leva non potrà fruire dei corsi sia a causa degli impegni operativi sia a causa della appartenenza a piccoli nuclei la cui distribuzione territoriale non consentirà l'istituzione dei corsi) L. 324.000.000.

Anno 1992: l'onere previsto è di L. 15.000.000.000 ponendo a calcolo le seguenti voci di spesa:

stampa di 150.000 copie (lire 8.000 ciascuna) del testo L. 1.200.000.000;

affidamento dei corsi al personale della pubblica istruzione (n. 2.358 corsi × lire 4.377.515) L. 10.322.180.370;

affidamento dei corsi al personale militare (n. 200 corsi × lire 2.100.000) L. 420.000.000;

spese per completamento delle attrezzature didattiche ivi comprese le spese delle convenzioni per la utilizzazione di edifici scolastici L. 2.317.819.630.

Per la stima di quest'ultimo onere si è tenuto conto dei seguenti elementi: approvvigionamento delle attrezzature per circa 250 aule ad un costo medio per aula - sulla base dei prezzi di mercato - di lire 6.000.000 per un importo complessivo di lire 1.500.000.000; acquisto di circa 160 supporti audiovisivi, ad un costo medio di lire 3.000.000 ciascuno, per un importo complessivo di lire 480.000.000.

Si è ritenuto opportuno inoltre tenere disponibili lire 337.819.630 per la stipula di circa 155 convenzioni per l'utilizzazione di edifici scolastici.

spese generali, di cancelleria e varie per ciascuno dei frequentatori (lire 8.000 × n. 92.500 frequentatori) L. 740.000.000.

Anno 1993: l'onere previsto è di L. 25.000.000.000 ponendo a calcolo le seguenti voci di spesa:

stampa di 150.000 copie (lire 8.000 ciascuna) del testo L. 1.200.000.000;

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

affidamento dei corsi al personale della pubblica istruzione (n. 4.558 corsi × lire 4.377.515)	L. 19.952.713.370;
affidamento dei corsi al personale militare (n. 300 corsi × lire 2.100.000)	L. 630.000.000;
spese per completamento delle attrezzature didattiche ivi comprese le spese delle convenzioni per la utilizzazione di edifici scolastici	L. 2.017.286.630.

Per la stima di quest'ultimo onere si è tenuto conto dei seguenti elementi: approvvigionamento delle attrezzature per circa 200 aule ad un costo medio per aula - sulla base dei prezzi di mercato - di lire 6.000.000 per un importo complessivo di lire 1.200.000.000; acquisto di circa 170 supporti audiovisivi, ad un costo medio di lire 3.000.000 ciascuno, per un importo complessivo di lire 510.000.000.

Si è ritenuto opportuno inoltre tenere disponibili lire 307.286.630 per la stipula di circa 140 convenzioni per l'utilizzazione di edifici scolastici.

spese generali, di cancelleria e varie per ciascuno dei frequentatori (lire 8.000 × n. 150.000 frequentatori)	L. 1.200.000.000.
---	-------------------

In conclusione al Ministero della difesa vengono attribuiti per gli anni 1991, 1992 e 1993 rispettivamente 3.433,7 milioni; 4.677,8 e 5.047,3 milioni (di cui 150 milioni, 300 milioni e 450 milioni per l'Arma dei Carabinieri).

Corrispondentemente al Ministero della pubblica istruzione vengono attribuiti 6.566,3 milioni, 10.322,2 milioni e 19.952,7 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono istituiti corsi per l'insegnamento di una lingua straniera ai militari in servizio di leva, inquadrati nelle unità delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri. L'insegnamento interesserà inizialmente in via sperimentale solo alcuni reparti designati dal Ministro della difesa e successivamente verrà esteso con carattere di gradualità a tutte le unità.

2. I corsi sono istituiti annualmente nei limiti degli stanziamenti di bilancio e sulla base di un piano approvato con decreto emanato dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.

3. I criteri e le modalità di organizzazione dei corsi, la loro durata, che non può essere superiore a centoquaranta ore, i programmi di studio, le modalità per lo svolgimento degli esami finali ed il materiale didattico occorrente saranno definiti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. I programmi di studio ed il testo da adottare come guida nell'insegnamento sono definiti sentita un'apposita commissione di esperti, composta da cinque membri nominati dal Ministro della difesa, dei quali tre sono designati dal Ministro della pubblica istruzione. Il testo è pubblicato a cura del Ministero della difesa.

Art. 2.

1. All'istituzione ed all'organizzazione dei corsi provvedono le autorità militari designate dal Ministero della difesa; l'assegnazione ad essi del personale docente è disposta dal provveditore agli studi, su richiesta delle predette autorità.

2. Il provveditore agli studi procede all'assegnazione di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri di priorità:

a) utilizzazione di docenti di ruolo, per l'insegnamento della lingua straniera cui si riferisce il corso, i quali si dichiarino disponibili a prestare servizio per tutto il periodo in cui si svolge il corso stesso, nei cicli annuali previsti, dando preferenza ai docenti in situazione soprannumeraria;

b) assunzione di personale docente non di ruolo, sulla base di apposite graduatorie provinciali da compilare distintamente a seconda della lingua straniera da insegnare. Sono inseriti nelle predette graduatorie coloro che ne facciano richiesta.

3. Il Ministro della pubblica istruzione determinerà, con propria ordinanza, i criteri da seguire per la formazione delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2.

4. Il personale docente di ruolo e non di ruolo è retribuito per le ore di insegnamento effettivamente prestate nei corsi di cui alla presente legge. Le ore di insegnamento prestate dal personale docente di ruolo sono retribuite nella misura prevista dalla normativa vigente per le ore eccedenti all'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento qualora prestate oltre l'orario d'obbligo e fino a ventiquattro ore settimanali. Al personale docente non di ruolo impegnato per l'insegnamento in detti corsi, che non abbia alcun rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione, è attribuito, per ogni ora di insegnamento il compenso orario nella misura prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987 n. 209.

5. Le spese per le retribuzioni di cui al comma 4, per i relativi contributi previdenziali ed assistenziali e per le ritenute erariali gravano su tre appositi capitoli da istituire nell'ambito del titolo I (spese correnti), rubrica 1 (servizi generali), categoria II (personale in attività di servizio) dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

6. La direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi del Ministero della pubblica istruzione adotta

gli atti necessari per la ripartizione degli stanziamenti e per l'accreditamento dei fondi ai provveditori agli studi.

7. I fondi sono amministrati dai provveditori agli studi in regime di contabilità speciale.

8. Il Ministero della difesa può autorizzare l'impiego, in qualità di insegnanti, di ufficiali, sottufficiali e militari di leva italiani, conoscitori delle lingue, e stranieri appartenenti ai Paesi membri della NATO.

9. Le ore di insegnamento prestate dal personale militare di cui al comma 8 sono retribuite dal Ministero della difesa in misura definita di concerto tra il Ministro della difesa ed il Ministro del tesoro. L'onere relativo farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 3.

1. Ove esigenze ambientali e di dislocazione degli enti militari non consentano l'utilizzazione di infrastrutture della Difesa, dovrà essere concessa, a richiesta dall'autorità militare, la possibilità di utilizzare edifici scolastici, fatte salve le prioritarie esigenze didattiche della scuola.

2. L'utilizzazione di edifici scolastici ai fini dello svolgimento dei corsi di cui alla presente legge è disposta dal provveditore agli studi, sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi con la competente autorità militare, sentito il consiglio di circolo o di istituto interessato.

3. Nella convenzione sono determinate le modalità per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature; sono altresì individuati i soggetti cui è attribuita la responsabilità dell'autorità militare per il corretto svolgimento delle attività.

Art. 4.

1. Alla fine del corso hanno luogo gli esami cui possono partecipare i militari che abbiano frequentato le lezioni almeno per un numero minimo di ore indicato dalla commissione di cui all'articolo 1, comma 4.

Ai militari che abbiano superato gli esami l'autorità militare rilascia un attestato che costituisce titolo da valutare nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni.

2. L'attestato è compilato secondo un modello approvato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentita la commissione di cui all'articolo 1.

3. I militari non ammessi agli esami o che non li abbiano superati non possono ripetere il corso.

4. Ai corsi possono partecipare altresì gli ufficiali, i sottufficiali ed i graduati di truppa preposti al comando dei militari in servizio di leva per i quali viene istituito il corso.

5. L'autorità militare designata per l'organizzazione dei corsi può in ogni momento e senza preavviso disporre la temporanea sospensione, dandone comunicazione al provveditore agli studi competente, per assolvere i compiti previsti dall'articolo 1, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

6. La frequenza dei corsi è assicurata ai militari di leva sempre che non vi ostino inderogabili esigenze di servizio e sempre che essa non sia resa impossibile da interruzioni della continuità del servizio prestato.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 1991, in lire 15.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 25.000 milioni a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.